



COMUNE DI OLBIA

Provincia di Olbia Tempio

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE AGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' IN ONORE DI SAN SIMPLICIO, SANTO PATRONO DI OLBIA



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA n° 11 del 30.01.2019

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Area

Articolo 3 – Procedimento per l'assegnazione dell'area

Articolo 4 – Soggetti che possono concorrere all'assegnazione dell'area

Articolo 5 – Composizione della commissione esaminatrice e criteri per l'assegnazione dell'area

Articolo 6 – Pubblicazione graduatoria

Articolo 7 – Rilascio autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

Articolo 8 – Rinvio

Articolo 9 – Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di aree facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Olbia in favore degli esercenti attività di spettacolo viaggiante esclusivamente in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/03/2013, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 19/12/2015, e deroga, per le parti contrastanti, alle disposizioni del “Regolamento sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” del Comune di Olbia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30.03.1988 e modificato con deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 15.04.2011.

ART. 2 - AREE

Il comune di Olbia per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono mette a disposizione degli esercenti le attività di spettacolo viaggiante la seguente area:

- 1) Area denominata “Campo Meloni”, identificata con la lettera A della planimetria allegata;

ART. 3 - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

L'area di cui all'articolo che precede verrà assegnata ad un unico soggetto che abbia i requisiti previsti nel successivo art. 4, mediante procedura ad evidenza pubblica la quale si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- Pubblicazione avviso pubblico;
- Presentazione delle domande;
- Nomina della commissione;
- Valutazione delle domande
- Pubblicazione della graduatoria provvisoria e presentazione di eventuali osservazioni;
- Pubblicazione graduatoria definitiva e assegnazione dell'area all'aggiudicatario

ART. 4 - SOGGETTI CHE POSSONO CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DELL'AREA

Possono presentare domanda per l'assegnazione dell'area oggetto del presente regolamento i soggetti esercenti attività di spettacolo viaggiante, costituiti in qualsiasi forma giuridica prevista dall'ordinamento (quale a titolo esemplificativo individuale, societaria, cooperativa, anche di raggruppamento) che siano in possesso dei requisiti di legge.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società/ditta individuale/cooperativa o dal legale rappresentante della società/ditta capogruppo, con mandato a trattare con la stazione appaltante, dell'ATI/Rti.

Non è ammessa la cessione ad alcun titolo a terzi del diritto acquisito dal soggetto assegnatario dell'area.

Il contenuto della domanda verrà precisato nell'ambito dell'avviso pubblico.

ART. 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA

Le domande pervenute, nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso di cui all'art. 3, saranno esaminate da una commissione composta da n. 5 componenti, di cui n. 4 dipendenti dell'Amministrazione Comunale cittadina e n. 1 soggetto, in qualità di esperto del settore, individuato nel Presidente dell'organizzazione di categoria con sede nel territorio comunale che rappresenta il maggior numero di iscritti nel settore di riferimento. La commissione si intende

regolarmente insediata anche in caso di mancata nomina, ovvero assenza dell'esperto di settore come sopra individuato. La commissione sarà nominata dal Dirigente del Settore competente in materia di assegnazione del suolo pubblico successivamente alla scadenza dei termini innanzi citati e dal medesimo presieduta. La commissione, previa verifica amministrativa secondo le modalità precisate nell'avviso pubblico dell'ammissibilità dei singoli partecipanti, provvederà alla attribuzione dei punteggi secondo le modalità di seguito specificate e alla successiva redazione della graduatoria provvisoria.

La commissione potrà assegnare a ciascuna domanda un massimo di 100 (cento) punti che, come verrà dettagliatamente indicato nell'ambito dell'avviso pubblico, saranno così suddivisi:

- a. Elementi Qualitativi: massimo 60 punti
da valutarsi in relazione alla razionalità nell'organizzazione degli spazi e del contesto complessivo dell'area e delle singole attrazioni, agli elementi riferibili alla sicurezza, alla varietà dell'offerta, al grado di innovazione delle attrazioni, allo stato certificato di manutenzione, alla loro accessibilità, ai servizi aggiuntivi di utilità pubblica (servizi igienici, panchine, ecc.) a vantaggio dell'utenza alle agevolazioni per particolari categorie svantaggiate

- b. Elementi Quantitativi: massimo 40 punti
da valutarsi in relazione a costo dei biglietti, durata delle attrazioni e numero di tiri, all'età di fabbricazione delle attrazioni.

ART. 6 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria formata dalla commissione secondo i criteri indicati nell'articolo che precede, verrà approvata dal Dirigente del Settore competente in materia di assegnazione del suolo pubblico e pubblicata, nelle stesse forme dell'avviso. Entro sette giorni dalla pubblicazione coloro che ne hanno interesse potranno far pervenire le proprie osservazioni.

La commissione si pronuncerà sulle osservazioni entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'ultima osservazione e proporrà per l'approvazione, al suddetto Dirigente, la graduatoria definitiva, che dovrà essere pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente

Il Dirigente del Settore competente in materia di assegnazione del suolo pubblico, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvederà a comunicare, al soggetto assegnatario dell'area, la richiesta della documentazione prevista nel successivo articolo 7, che dovrà essere consegnata inderogabilmente entro 5 giorni dalla data di notifica della richiesta, pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'assegnazione dell'area al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 7 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

L'ufficio competente provvederà al rilascio della concessione all'occupazione del suolo pubblico agli aventi titolo, solo successivamente all'acquisizione della seguente documentazione:

1. Piano di Sicurezza e nomina del responsabile della sicurezza;
2. La polizza cauzionale, il cui massimale è stabilito in €. **20.000,00**, stipulata in assicurazioni iscritte IVASS o assicurazione bancaria, a favore del Comune di Olbia, "A garanzia del corretto uso del bene ed il rispetto delle condizioni dettate in autorizzazione" che dovrà restare in vigore fino alla scadenza del periodo di occupazione.
3. Ricevuta di pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
4. Ricevuta di versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La concessione all'occupazione suolo pubblico non costituisce titolo all'esercizio dell'attività temporanea di spettacolo viaggiante, in quanto le attività in questione, individuate dal D.M.

18.05.2007, rientrano nel campo di Applicazione della L.R. n. 3/2008 e successiva Circolare esplicativa procedure SUAP per attività di spettacoli viaggianti del 08.04.2009.

Prima dell'avvio dell'attività, l'assegnatario dovrà, previo esito positivo della visita di collaudo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblici Spettacoli, presentare apposita DUAAP presso lo sportello SUAP comunale.

ART. 8 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni del "Regolamento sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" del Comune di Olbia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30.03.1988 e modificato con deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 15.04.2011 e si osservano le disposizioni di cui alla legge del 18.3.1968, n. 337 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, nonché al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione, al D.M. 18 maggio 2007 e allo Statuto del Comune.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.